

Rep. n. \_\_



### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

### Repubblica Italiana

unico operatore	economico per	ciascun lott zi Accessori	o per la l	Fornitura ( di dell'Uni	un Accordo quadro con un e Posa in Opera di Arredi, versità Degli Studi Napoli
	SCH	IEMA DI AC	CORDO C	QUADRO	
		Lotte	o n		
Aggiudicatario:					
Importo di aggiudicaz	zione: €		_•		
Francesca D'Oriano, U del 11/12/2018, deputat	fficiale Rogante ta a redigere e ric dell'Università r	di Ateneo, r evere in for nedesima a	nominata ma pubbl norma de	con Decret ica ammini ell'art. 60 de	Umberto I, innanzi a me dott.ssa to del Direttore Generale n° 1204 strativa gli atti ed i contratti che si el vigente Regolamento di Ateneo
		da un	ia parte		
di della Dott.ssa Rossel	la Maio, Dirigent del Direttore Ge	te della <i>Ripa</i> enerale n° 10	artizione A 058 del 0	Attività Cor 5/11/2018,	a IVA 00876220633, nella persona atrattuale, delegata alla stipula dei domiciliata per la carica presso la a Università
		dali	l'altra		
delle imprese n Sede Legale in	() il	_ nella _, nella qual	persona lità di	di	, iscritta al registro , nato , con , di seguito denominata
appaltatore; (in caso di r.t.i.)					
la società	Partita IVA			C.F	, iscritta al registro
delle imprese n		nella	persona	di	nato

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020 nella qualità di

Control of the contro	ta ui			, con
Sede Legale in, alla via			, nella sua	qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppament	o Tempo	raneo oltre al	la stessa mandante (o	mandanti)
	Partita	IVA		_ C.F.
, iscritta al registro delle impre-	se n		giusto mandato	collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in	1	dott	repertorio n	, di
seguito denominata appaltatore;				

### PREMESSO CHE

- 1. con delibera del C.d.A. n. 33 del 27/11/2019 è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di competenza della Gestione Centralizzata per lo scorcio dell'anno 2019 e relativa all'anno 2020, che contempla anche la Fornitura di arredi per varie sedi di Ateneo (sedi di nuova costruzione o in corso di ristrutturazione) con codice CUI F00876220633201900010;
- 2. con DR n. 1201 del 30.03.2020, come rettificato con D.R.1219 del 31/03/2020 e con D.R. 1251 del 03/04/2020 è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, nell'ambito degli interventi di competenza della Gestione Centralizzata, per il biennio 2020/2021, prevede anche la Fornitura di arredi per varie sedi di Ateneo (sedi di nuova costruzione o in corso di ristrutturazione) con codice CUI F00876220633201900010;
- 3. con DR n. 1448 del 28/04/2020 è stata aggiornata la programmazione per il biennio 2020/2021 che, nell'ambito degli interventi di competenza della Gestione Centralizzata, contempla l'intervento sopra citato;
- 4. in esecuzione di quanto precede, l'Università Federico II ha indetto con determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt 60, 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. tesa alla stipula, per ciascuno dei seguenti lotti, di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art 54, comma 3 D.lgs.50/2016 s.m.i. per gli importi quadriennali presunti a base di gara di seguito riportati:
- 5. Lotto 1: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA (CIG 83613926F4), per un importo quadriennale presunto a base di gara pari ad €. 4.000.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
- 6. Lotto 2: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO (CIG 8361413848), per un importo quadriennale presunto a base di gara pari ad €. 2.000.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
- 7. Lotto 3: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO (CIG 83614159EE), per un importo quadriennale presunto a base di gara pari ad €. 2.000.000,00 oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
- 8. l'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro ammonta complessivamente, come di seguito specificato, per ciascun lotto:
  - a. Lotto 1: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA, pari a € 4.800.000,00 (€. Quattromilioniottocentomila/00) oltre IVA, oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero. L'importo è comprensivo di eventuali opzioni di cui all'art. 106, comma 12, del D. lgs. 50/2016.

pari a € 2.400.000,00 (€. Duemilioni/00), oltre IVA oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero. L'importo è comprensivo di eventuali opzioni di cui all'art. 106, comma 12, del D. lgs. 50/2016.

c. Lotto 3: : FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO, pari a € 2.400.000,00 (€. Duemilioni/00) oltre IVA, oneri sicurezza non

	soggetti a ribasso pari a zero. L'importo è comprensivo di eventuali opzioni di cui all'art.
	106, comma 12, del D. lgs. 50/2016.
9.	a seguito dell'espletamento della gara, con Decreto del Direttore Generale n il
	Lotto n è stato aggiudicato all'Appaltatore sulla base
	dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica (LC - Lista Categorie), recante quest'ultima:
•	l'indicazione dei prezzi e degli importi, in cifre ed in lettere, per ciascun elemento;
•	percentuale degli oneri di sicurezza aziendali interni, per ciascun elemento;
•	Percentuale degli oneri della manodopera, per ciascun elemento;
•	l'indicazione del PRC (prezzo complessivo) ottenuto come somma dei singoli prezzi riportati nella
	lista delle categorie pari ad € oltre IVA;
10.	con nota protocollo n del, trasmessa a mezzo PEC, è stata comunicata
	l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016;
11.	con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n del è stata
	dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate
	dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria in ordine
	al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12.	l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste
	richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.
	formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data prot. n.
	;
13.	laha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/91 in materia di
	dichiarazioni di composizione societaria;
14.	l'Università ha acquisito il DURC della Società Prot. n°
	; con scadenza il;
15.	nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
	Trasparenza di Ateneo, il presente contratto viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal
	sopra citato Decreto del Dirigente della <i>Ripartizione Attività Contrattuale</i> n° del
	di efficacia dell'aggiudicazione;
16.	è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
	provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
17.	ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n.50/2016 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci
	obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;
	Premesso infine che
1.	l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta
	procedura aperta per il lotto n e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi
	ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi
	stabiliti;

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ufficio segreteria del direttore generale allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020 la documentazione richiesta con nota

ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata da \_\_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;

3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_\_\_, per Responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro, e recante i massimali sotto riportati:

per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone –
  anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore che partecipino
  all'attività oggetto dell'Accordo quadro a qualsiasi titolo, inclusa la loro
  responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti;
- danni ai beni mobili in possesso dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d'installazione;
- danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell'installazione degli arredi e delle attrezzature.

per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di **Euro 1.500.000,00** per sinistro e di **Euro 1.000.000,00** per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata;

- 4. l'appaltatore, in ossequio a quanto previsto agli art. 20 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto, ha provveduto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del Referente dell'Appalto, nonché i dati relativi al proprio domicilio legale;
- 5. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di "contratti attuativi" da parte dell'Università;
- 6. che con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

## Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

### Art. 1 – Premesse

- 1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
- 2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
  - i. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Università e l'Appaltatore;
  - ii. dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
  - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - iv. dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
  - v. dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009;
  - vi. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
  - vii. dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
  - viii. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

### Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti attuativi per l'esecuzione della Fornitura e Posa in Opera di Arredi, Attrezzature Didattiche e Servizi Accessori nelle Sedi dell'Università Degli Studi Napoli FEDERICO II, nonché le prestazioni ed i servizi accessori connessi, onde dare la fornitura completa e finita a regola d'arte.

1. La	fornitura	di	cui	al	precedente	comma	riguarda	il	seguente	Lotto	n.	 -
												 —

- 2. L'Università si riserva la facoltà insindacabile di poter modificare ed aggiornare nel corso della durata dell'Accordo l'elenco denominato "Attuali sedi dell'Ateneo", secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.
- 3. Le forniture da eseguire, mediante sottoscrizione dei "contratti attuativi", sono descritti, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, all'art. 2 e 3 del capitolato speciale di appalto e nei

### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020



presente Accordo Quadro.

- 4. L'affidamento all'Appaltatore da parte dell'Università delle singole forniture, mediante i suddetti contratti attuativi, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, mediante la procedura descritta in dettaglio all'art. 7 e del capitolato speciale di appalto.
- 5. Si precisa che l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione delle forniture di cui al presente Accordo Quadro.
- 6. Le forniture dovranno essere realizzate in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 7. Le Forniture dovranno eseguirsi, altresì, in conformità al DUVRI, nonchè ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, al Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto e vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.
- 8. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

### Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

- 1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 4 (quattro) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo l'esaurimento del plafond di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato "per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti possono stipulare, nell'ambito di ciascun lotto, i singoli Contratti di fornitura. I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi".
- 2. La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
- 3. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.

### Art. 4 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali

- 1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte delle forniture oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
- 2. Preso atto della natura dell'incarico, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
- 3. Le forniture affidate in forza del presente Accordo sono concesse ed accettate sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e nei seguenti documenti:
  - i. Capitolato speciale di appalto;





- iii. Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- iv. Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- v. Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, nonché vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- vi. DUVRI;
- vii. il depliant/catalogo che il Fornitore dovrà redigere prima della stipula del contratto contenente le immagini e la descrizione di ogni singolo componente al fine di facilitare la scelta degli utenti finali.

I documenti citati sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

- 4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le forniture vengono affidate e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 5. La stipula del presente Accordo non determina per l'Università alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Università non darà esecuzione ai contratti attuativi.
- 6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Università.

### Art. 5 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore

- 1. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo \_\_\_\_\_\_ del Bando di gara;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

### Art. 6 – Contratti Attuativi

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Amministrazione Centrale ed ai Centri di Spesa Ordinanti dell'Università di affidare all'Appaltatore le forniture oggetto dell'Accordo stesso,

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020 prie di contratti esecutivi successivi (denominati "contratti attuativi"),

senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

- 2. Le forniture di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti attuativi.
- 3. Le singole prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore sulla base di richieste di interventi acquisite dal Responsabile del Procedimento previo accertamento da parte della competente Ripartizione Edilizia in ordine alla verifica della compatibilità tecnica della richiesta con gli ambienti e la programmazione degli interventi di natura edilizia.
- 4. Gli appalti attuativi dell'Accordo saranno affidati secondo le forme e le modalità di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
- 5. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli appalti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6. L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti attuativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
- 7. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto attuativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

### Art. 7 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi

1. L'importo totale affidabile complessivamente dall'Università in forza del presente Accordo Quadro

	e pari ad:
2.	Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato
	agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali
	variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La
	stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento
	dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato
	all'esecuzione delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli
	affidamenti disposti dall'Università qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti
	medesimi.

- 3. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione delle forniture e dei servizi accessori oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati secondo l'offerta Economica allegata al presente accordo. L'importo delle singole voci della Lista delle categorie per l'offerta costituiscono l'elenco dei costi elementari unitari contrattuali.
- 4. In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia per la società \_\_\_\_\_\_\_\_, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020 nvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di

legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

### Art. 8 - Pagamenti

1.	I pagamenti saranno effettuati, con spese a carico della società									
	mediante accreditamento sul c/c bancario intestato all									
	, IBAN									
	presso la Banca									
	sul quale opera il seguente soggetto delegato:									
2.	Per le specifiche disposizioni in ordine a termini e modalità di pagamento, si rinvia alle disposizion									
	del Capitolato Speciale di Appalto.									
3.	Fermo quanto previsto da detto Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che:									
	- La società potrà emettere le fatture solo se preventivament									
	autorizzata dal Responsabile del Procedimento, pena il rifiuto della fattura da parte dell									
	Ripartizione Edilizia (Ufficio destinatario di fattura); al fine di accelerare l'accertamento, 1									
	Società potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile del Procedimento a									
	recapito PEC dello stesso;									
	- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partit									
	IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativ									
	vigente, anche il codice CIG ed il codice Univoco Ufficio H4R29U (identificativo dell									
	Ripartizione Edilizia di questa Università e censito nell'Indice delle Pubblich									
	Amministrazioni) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);									
	- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattur									
	da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura (Ripartizione Edilizia).									
4.	Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio de									
	documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispett									

- di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
- 5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

### Art. – 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- 2. Ai fini dei suddetti obblighi, l'Università comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.

7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- 4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
- 5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
- 6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro del Lotto e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

### Art. 10 – Variazioni in aumento ed in diminuzione

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta.
- 2. L'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno per l'esecuzione di alcune forniture non previste, previo l'iter autorizzatorio di seguito riportato, sia per l'aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e chiedere prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.
- 3. In particolare il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e nell'ambito del quinto d'obbligo, con la finalità di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare. Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali si rinvia a quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato.
- 4. Tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):
  - 1. laddove comportino l'esecuzione di forniture della medesima natura di quelli a base di gara;
  - 2. per importi fino al limite del quinto d'obbligo dell'ammontare complessivo dell'appalto.
- 5. In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
- 6. Nell'esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori. Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.
- 1. L'Appaltatore ad informare il RUP in merito all'eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nell'Accordo quadro e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture. In particolare, possono essere proposte variazioni, secondo l'iter contenuto nell'art. 14 del Capitolato, dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

### Art. 11- Cauzione definitiva

### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020



1.	Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante
	atto di fideiussione, polizza n emessa in data da
	di Euro, pari al
	% dell'importo netto del presente Accordo Quadro, a garanzia della corretta esecuzione
	della fornitura, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla nota prot. n del
_	·
2.	Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 103, comma 1 e 93,
	comma 7 del D.lgs. 50/2016, essendo l'Appaltatore in possesso di qualità
3.	La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente
	prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti

- dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.

  4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel
- 5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:

presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.

- mancata stipula dei Contratti Attuativi;
- risoluzione del presente Accordo Quadro;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
- 6. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
- 7. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

### Art. 12 - Penali

- 1. Per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.
- 2. In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.
- 3. Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui all'art. 18 del capitolato. La penale, pari a euro 150,00 (euro centocinquanta/00), sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica. L'importo della penale sarà prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal RUP. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 4. Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai competenti RUP/DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e



minimi).

- 5. Le penali saranno applicate secondo l'iter riportato nell'art. 17 del Capitolato.
- 6. Qualora l'ammontare totale delle penali superi il limite del 10% dell'importo del Contratto Attuativo ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, l'Università attiverà la procedura per la risoluzione per inadempimento del Contratto Attuativo o dell'Accordo Quadro.
- 7. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.
- 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
- 9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### Art. 13– Fallimento dell'Appaltatore

- 1. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa:
  - In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
  - Ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

### Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

### Art. 15 – Sicurezza



quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### Art. 16 - Risoluzione

- 1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. n.50/2016.
- 2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell' Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
  - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
  - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
  - c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
  - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
  - f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
  - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
  - h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
  - j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
  - k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
  - 1) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
  - m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
  - n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il Contratto Attuativo/ BDO "Accordo Quadro", entro il termine e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo/ BDO "Accordo Quadro", eccetto che per cause di provata forza maggiore;

#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020

espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.

- 3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.
- 4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.
- 5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Università si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50 del 2016, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.
- 6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
- 7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
- 8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 52 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### Art. 17 – Recesso

- 1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

### Art. 18 – Subappalto

- 1. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, gli articoli 44 e 45 del Capitolato speciale di appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
- 2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti parti della fornitura
- 3. L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, all'esito positivo delle verifiche di legge.

### Art. 19 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

- 1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati/materialmente non allegati:
  - Capitolato Speciale d'Appalto
  - Disciplinare Tecnico
  - Offerta Economica
  - Offerta Tecnica
  - Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo,
  - Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo
  - Protocollo di Legalità
- 2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.



### Art. 20 – Spese contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto per il pagmaento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

### Art. 21 – Controversie - Foro competente

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

### Art. 22 – Protocollo di legalità della Prefettura

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA). Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile, ferme le disposizioni del vigente codice-antimafia.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle



nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

**Clausola 8):** La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/98.

### Art. 23 - Comunicazioni

1.	Il	Responsabile	del	Procedin	nento	è:	Ing.	Raffaele	Ľ	'Alessio;	P	ec:
	raffa	ele.dalessio <u>@pers</u>	<u>onalepec</u>	<u>.unina.it</u> .	Il	Direttore	dell'es	secuzione	del	Contratto	è	il
		, t	tel. 081			, r	nail:			<u> </u>		
2												

### Art. 24 – Trattamento dei dati

- 1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale.
- 2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
- 3. Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservati qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti, per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

### Art. 25 – Rinvio



Capitolato Speciale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, oltre alla copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, anche copia del Piano di prevenzione della corruzione dell'Università.

Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art 19 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

*	ritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero
	fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti,
ai sensi dell'articolo 24 de	el D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14
del D.P.C.M. 22.02.2013	. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma
digitale.	
Firmatari:	
(Aggiudicatario)	
(Dirigente della Ripartizi	one Attività Contrattuale) Dott.ssa Rossella Maio,
(Ufficiale Rogante) Dott.s	ssa Francesca D'Oriano.